

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *(Oggetto e definizioni)*

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per il Comune di Pofi, nel rispetto dei principi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di riduzione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento si conformano ai principi dello statuto comunale ed operano nei limiti fissati dalle riserve di legge in materia.
3. L'attività degli uffici comunali preposti alla gestione dell'I.C.I. è retta dai criteri di economicità, efficacia e pubblicità.
4. Ai fini del presente regolamento si deve intendere per:
 - a) I.C.I. : l'imposta Comunale sugli Immobili;
 - b) Decreto n. 504/92 : il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) Decreto n. 218/97: il D.Lgs. 19 giugno 1997 , n. 218;
 - d) Decreto n. 546/92: il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
 - e) Decreto n. 446/97: il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 2 *(Materie riservate alla legge)*

1. L'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, l'individuazione dei soggetti passivi d'imposta, la fissazione dell'aliquota massima applicabile restano disciplinate dal Capo I del decreto n. 504/92.

CAPO II DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA

Articolo 3

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Il Comune ha la facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui al comma 1; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.

CAPO III
IMMOBILI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELL'I.C.I.

Articolo 4
(I fabbricati rurali)

1. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto 504/92, non sono soggetti all'imposta i fabbricati rurali.
2. Ai fini del riconoscimento della ruralità di cui al comma 1 del presente articolo i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
 - b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento.
 - c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario; qualora sul terreno siano praticate culture specializzate in serre o la funghicoltura o altra coltura intensiva il suddetto limite è ridotto a 3.000 metri quadrati.
 - d) il volume d'affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'I.V.A. si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
- 3 I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste al decreto dal ministro dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'art. 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408 non possono comunque essere riconosciuti rurali.
- 4 Sono considerate rurali le costruzioni strumentali all'attività agricole di cui all'art. 29 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre n. 917.
- 5 Sono considerate rurali le costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione.
- 6 Sono considerati rurali i fabbricati destinati all'agriturismo.
- 7 I contribuenti interessati a beneficiare dell'esclusione di cui al presente articolo devono presentare all'ufficio TRIBUTI una dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 15/68, sottoscritta esclusivamente dall'interessato e attestante il possesso dei requisiti, come previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo. La dichiarazione deve essere presentata entro i termini per il versamento dell'acconto di imposta per l'anno di riferimento con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati; il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione di variazione entro 90 giorni dal venire meno dei requisiti che danno diritto all'agevolazione.

CAPO IV
CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA' PASSIVA

Articolo 5

(I fabbricati costruiti abusivamente)

1. E' soggetto passivo dell'imposta il possessore del fabbricato costruito abusivamente a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia.
2. Il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo deve comunque ritenersi fabbricabile dalla data di inizio dei lavori, ancorché non sia ricompreso dagli strumenti urbanistici fra le aree a destinazione edificatoria.

CAPO V

**GLI OBBLIGHI TRIBUTARI DEI CONIUGI NEL MATRIMONIO, SEPARAZIONE E
SUCCESSIONE**

Articolo 6

(Gli immobili posseduti dai coniugi in regime di comunione legale o convenzionale)

1. A prescindere dalla quota di possesso risultante dall'atto di acquisto, i coniugi in regime di comunione legale sono soggetti passivi dell'imposta nella misura del cinquanta per cento.
2. E' fatta salva la diversa percentuale prevista in sede di comunione convenzionale ai sensi dell'art. 210 del Codice Civile.
3. L'imposta sugli immobili ricompresi nel fondo patrimoniale è dovuta da ciascun coniuge nella misura del cinquanta per cento.

Articolo 7

(La casa adibita ad abitazione familiare nella separazione)

1. Nel caso di separazione legale dei coniugi, l' I.C.I. sulla casa adibita ad abitazione familiare è dovuta dal coniuge al quale l'immobile è stato attribuito con la sentenza o con l'omologazione della convenzione di separazione

Articolo 8

(La casa adibita ad abitazione familiare nella successione)

1. In caso di decesso di un coniuge il tributo relativo alla casa adibita ad abitazione familiare deve essere assolto totalmente dal coniuge superstite, anche in presenza di altri eredi, in quanto a questi è riservato il diritto di abitazione ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile.

CAPO IV

LA BASE IMPONIBILE

Articolo 9

(Definizione dei fabbricati non iscritti in catasto ai fini della determinazione della base imponibile)

- 1 Per fabbricati non iscritti in catasto, per i quali ai sensi dell'art. 5, comma 4 del Decreto n. 504/92 il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti, si devono intendere:
- i nuovi fabbricati non ancora iscritti ma ultimati, indipendentemente dal rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette e purchè siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale);
 - i fabbricati che, pur censiti, non hanno ancora avuta assegnata la rendita catastale;
 - i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita catastale.
- 2 Il Comune provvede a trasmettere copia della dichiarazione relativa ai fabbricati non iscritti in catasto all'Ufficio Tecnico Erariale per l'attribuzione della rendita entro 90 giorni dal ricevimento della dichiarazione medesima o del diverso atto attraverso il quale viene a conoscenza della mancata attribuzione della rendita catastale. Entro gli stessi termini ne dà comunicazione ai contribuenti interessati.

CAPO VII

ESENZIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI D'IMPOSTA

Articolo 10

(Esenzioni per gli enti pubblici)

- 1 Sono esentati dal versamento dell'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, dalle Aziende Unità Sanitarie, ancorchè non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- 2 Sono esclusi dall'esenzione di cui al comma 1 del presente regolamento gli immobili destinati esclusivamente ad attività di carattere commerciale.
- 3 La destinazione degli immobili, certificata dal rappresentante legale dell'ente, è trasmessa all'ufficio TRIBUTI nei termini per effettuare il versamento in acconto per l'anno di riferimento.

Articolo 11

(Esenzione per gli enti non commerciali)

- 1 Sono esentati dal versamento dell'imposta i fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1 lett. C), del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della L. 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che gli stessi oltre che utilizzati siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Articolo 11/bis

(casi particolari di esenzione)

“Per la durata di anni due previa apposita richiesta, sono esentati dal versamento dell'imposta:

- 1) Le giovani coppie titolari di unità immobiliari.
- 2) Le nuove attività artigianali e commerciali di qualsiasi natura, avviate da giovani imprenditori che abbiano un'età non superiore ai 36 anni, titolari dell'unità immobiliare”.

Articolo 12 *(Riduzioni d'imposta)*

1 La riduzione dell'imposta del cinquanta per cento di cui all'art. 8 , comma 1, del Decreto n. 504/92 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati opera alle seguenti condizioni:

- a) i requisiti che danno diritto alla riduzione sono accertati dall'ufficio tecnico comunale su richiesta del soggetto passivo d'imposta, con perizia i cui oneri sono a carico dell'interessato, resa nei termini di 30 giorni dalla richiesta. Il contribuente ha facoltà di far risultare la sussistenza dei suddetti requisiti con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
- b) Sono considerati inagibili ai fini del presente articolo i fabbricati oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso a cui sono destinati che rientrano in una delle seguenti tipologie:
 - fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombro a seguito di calamità naturali;
 - fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombro per motivi di pubblica incolumità;
 - fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
 - fabbricato dichiarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica di parte;
 - fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1 lett. c) d) e) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2 Non si considerano inidonei all'uso a cui sono destinati gli immobili non agibili a seguito di interventi edilizi di risanamento o ristrutturazione degli stessi.

3 La riduzione dell'imposta opera a far data dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera a) del presente regolamento o dal giorno in cui gli interessati fanno pervenire all'ente la dichiarazione sostitutiva indicata nel medesimo comma.

4 I contribuenti devono comunicare all'ente il venire meno delle condizioni di inagibilità o inabitabilità entro 30 giorni dal loro verificarsi.

5 L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.

6 Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato si fa riferimento alle seguenti condizioni:

- a) grave lesioni alle strutture orizzontali
- b) gravi lesioni alle strutture verticali
- c) fabbricato oggettivamente diroccato
- d) fabbricato privo di infissi e di allacci le opere di urbanizzazione primaria.

CAPO VIII **Le agevolazioni per l'abitazione principale ed il loro ambito di applicazione.**

Articolo 13 *(variazioni anagrafiche e contitolari)*

- 1 In caso di variazione della residenza anagrafica nel corso dell'anno d'imposta, l'aliquota ridotta per l'abitazione principale si applica limitatamente ai mesi durante i quali l'immobile è stato adibito a tale destinazione, assumendo come intero il mese in cui la residenza medesima si è protratta per almeno 15 giorni.
- 2 In caso di contitolari dell'abitazione principale, l'aliquota ridotta deve essere applicata soltanto alla quota di valore spettante al possessore che dimora ed ha la residenza anagrafica nel Comune.

Articolo 14

(comodato gratuito)

SOPPRESSO DELIBERA C.C. N. 02/29.03.2001

Articolo 15

(pertinenze)

- 1 Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorchè distintamente iscritte in catasto, a condizione che appartengono ad un medesimo corpo immobiliare contraddistinto da un unico numero civico o a corpi immobiliari contigui anche se con accesso da vie diverse, sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 (magazzini - stalle - tettoie chiuse o aperte) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche
- 2 L'onere di provare le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo incombe al contribuente, che può far risultare la situazione di fatto anche a mezzo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 15/68 da presentarsi all'ufficio tributi nei termini per effettuare il versamento in acconto per l'anno di riferimento.

Articolo 16

(detrazione per l'abitazione principale: casi particolari)

- 1 La detrazione per l'abitazione principale spetta, ricorrendone i presupposti di legge, anche a chi abbia locato parte dell'appartamento in cui dimora abitualmente.
- 2 Non compete la detrazione per l'alloggio dato in locazione al proprietario o titolare di altro diritto reale, ancorchè egli stesso dimori in un immobile preso in locazione.

CAPO IX

OBBLIGHI ACCESSORI DEI CONTRIBUENTI E VERSAMENTI

Art.17

(obbligo di dichiarazione)

- 1 E' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia prevista dall'art.10 comma 4 del D.Lgs. n.504/92.
- 2 I contribuenti sono obbligati a comunicare al COMUNE gli immobili posseduti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio .
Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto vale come dichiarazione sia di acquisizione che di cessazione della soggettività passiva.
- 3 La comunicazione di cui al comma precedente può essere presentata direttamente al Comune o spedita, a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno.In quest'ultimo caso si intende presentata il giorno della sua spedizione.

4 Con successiva determinazione dirigenziale è approvato il modello di comunicazione utilizzabile dal contribuente per le finalità di cui al precedente comma 2 con indicazione dei dati ed elementi che la stessa deve riportare.

5 La comunicazione di cui al comma 2 deve, in ogni caso, riportare i seguenti dati e indicazioni:

- a - nome e cognome ovvero denominazione o ragione sociale o natura giuridica del contribuente
- b - cognome e nome dell'eventuale rappresentante legale del contribuente;
- c - codice fiscale del contribuente e dell'eventuale rappresentante legale
- d - il domicilio fiscale o la sede legale del contribuente e dell'eventuale rappresentante legale
- e - la tipologia dell'immobile (terreno agricolo, area edificabile ecc)
- f - l'esatto indirizzo ove è ubicato l'immobile
- g - i dati identificativi catastali dell'immobile

6 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei casi in cui il possesso o le variazioni di cui al precedente comma 2 siano intervenute nell'anno precedente a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 18

(*versamenti*)

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri per un immobile determinato, ed a condizione che il debito d'imposta sia stato interamente assolto.
2. La riscossione dell'imposta è effettuata con decorrenza dal 01/01/2000 direttamente ed unicamente dal Comune.

L'imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti passivi è versata dalla data suindicata alla Tesoreria del Comune direttamente o tramite conto corrente postale. Il versamento può essere effettuato tramite sistema bancario, con accredito alla Tesoreria comunale, secondo le modalità stabilite dai decreti attuativi stabiliti dall'art. 87, della legge n. 127/97;

Con successive determinazioni dirigenziali, in accordo con la Tesoreria Comunale, secondo le modalità stabilite dai decreti attuativi previsti dall'art. 17, comma 878, della legge n. 127/97.

Con successive determinazioni dirigenziali, in accordo con la Tesoreria Comunale e con l'Ente Poste Italiane, sono stabilite le caratteristiche delle distinte per il versamento diretto e del bollettino di conto corrente postale, nonché le modalità di trasmissione dei dati all'Ufficio Tributi ai fini dell'attività di controllo.

La distinta per il versamento diretto dell'Imposta alla Tesoreria ed il bollettino di conto corrente postale devono, in ogni caso, riportare l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) Nome Cognome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica del contribuente;
- b) Codice fiscale del contribuente;
- c) Il numero degli immobili cui si riferisce il versamento;
- d) L'anno di imposta;
- e) Se trattasi di versamento in acconto o a saldo;
- f) L'ammontare dell'imposta distinta per singoli immobili con indicazione della tipologia (area fabbricabile, terreno agricolo, abitazione principale, immobili soggetti ad aliquote differenziate ecc.);
- g) L'ammontare delle detrazioni d'imposta;
- h) Se trattasi di versamento congiunto;
- i) Se trattasi di versamento relativo ad immobili che beneficiano di speciali riduzioni (fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili ecc.);
- j) Se trattasi di versamento effettuato oltre il termine di legge;

- k) Se trattasi di versamento per ravvedimento effettuato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97; In tal caso deve essere distintamente indicato l'ammontare delle sanzioni e degli interessi autoliquidati;
- l) Se il versamento è effettuato previa compensazione con somme dovute a rimborso.

Fino all'emanazione delle predette determinazioni dirigenziali il versamento sia diretto, sia tramite il servizio postale, è effettuato utilizzando il bollettino di conto corrente postale, intestato alla Tesoreria Comunale, avente le caratteristiche stabilite dal Decreto Interministeriale del 12 maggio 1992 e, in caso di ravvedimento il bollettino di conto corrente postale, intestato alla tesoreria comunale, conforme al Decreto Interministeriale del 5 agosto 1996.

- 3. Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire, per eccesso nel caso contrario.
- 4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a £ 4.000 (quattromila).

Articolo 19

(DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI)

- 1 La Giunta Comunale, con apposita delibera, può prorogare i termini per effettuare i versamenti qualora si verificano calamità naturali.
- 2 I contribuenti che intendono beneficiare della proroga di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare all'ufficio tributi, entro il termine per effettuare ordinariamente il versamento, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 15/68 attestante l'aver subito danni rilevanti, dovendosi intendere per tali quelli pari o superiori alla metà dell'ultimo reddito dichiarato.
- 3 Gli interessati persone fisiche dovranno produrre personalmente la dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo, mentre per le persone giuridiche la dichiarazione sarà resa dal legale rappresentante. Non sono ammesse forme equipollenti.

Articolo 20

(Rateizzazione dei versamenti)

- 1 Qualora sia richiesto al contribuente un versamento pari o superiore a £_1.000.000 (Unmilione), o comunque maggiore della metà dell'ultimo reddito dichiarato, a seguito dell'attività di accertamento dei competenti uffici comunali, la giunta comunale, su apposita istanza , può concedere una rateizzazione del versamento non superiore a 12 rate mensili.
- 2 Gli interessati devono presentare l'istanza di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro _15 (quindici) giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento.
- 3 Sulle somme rateizzate vengono applicati gli interessi legali al tasso corrente.
- 4 Il mancato pagamento nei termini anche di una sola rata comporta la decadenza del contribuente dal beneficio concesso.

CAPO X

ACCERTAMENTO, SANZIONI E RIMBORSI

Articolo 21

1 L'Ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione (o periodi di tempo superiori se stabiliti dalla legge), provvede a notificare il soggetto passivo un unico atto di liquidazione ed accertamento del tributo od il maggiore tributo dovuto, con l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

- 2 La contestazione di violazioni non collegate all'ammontare del tributo deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 3 Gli atti di accertamento possono essere notificati anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 22
(Sanzioni ed interessi)

- 1 La disciplina delle sanzioni per la violazione agli obblighi sull'imposta è contenuta nei decreti nn. 471, 472, 473 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni, e nel provvedimento adottato con delibera consiliare n. del
- 2 Ai ritardati ed omessi versamenti si applica la sanzione prevista dall'art. 19 del D.Lgs. 471/97;
- 3 Nei casi di incompletezza dei documenti di versamento di cui all'art. 18 del presente regolamento, si applica la sanzione Min. / Max - 100.000/500.000;
- 4 Nei casi di omessa comunicazione, di cui all'art. 17 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa minima di £. 100.000 .
- 5 La contestazione della violazione di cui al comma precedente deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5 anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa o periodo superiore se stabilito dalla legge.

Articolo 23
(Rimborsi)

- 1 Non si procede a rimborso quando l'importo non risulta superiore a £. 20.000 (art. 17 comma 88 L. 127/97 - Bassanini Bis);
- 2 Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma 2 dell'art. 13 del Decreto n. 504/92 sulla compensazione fra debiti d'imposta e crediti da rimborso, l'ufficio TRIBUTI trasmette ai contribuenti che hanno presentato istanza di rimborso una comunicazione con l'indicazione delle somme liquidate e l'avviso della facoltà di compensazione da esercitarsi entro sessanta giorni dalla trasmissione della nota.
- 3 I contribuenti non possono autonomamente compensare i crediti e i debiti d'imposta, in assenza della liquidazione del credito da parte del Comune.

CAPO XI
CONTENZIOSO ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 24
(Competenze e procedure per la gestione del contenzioso)

- 1 Il Sindaco sta in giudizio davanti alle Commissioni tributarie ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Decreto n. 546/92, previa delibera di autorizzazione della giunta comunale.
- 2 Il Sindaco può delegare la rappresentanza in giudizio al funzionario responsabile del tributo mediante specifico atto di procura..
- 3 Il Sindaco può conferire, con provvedimento motivato, procura generale per la rappresentanza dell'ente in giudizio al funzionario responsabile del tributo, per le cause di valore pari o inferiore a £. 5.000.000 (cinque milioni);

Articolo 25
(Accertamento con adesione)

- 1 E' introdotto, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e potenziare l'attività di controllo sostanziale, l'istituto dell'accertamento con adesione in base ai criteri stabiliti dal Decreto n. 218/97.
- 2 Le modalità applicative sono quelle previste dal Regolamento generale per la disciplina delle entrate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ - del _____;

CAPO XII POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI E COLLEGAMENTI INFORMATICI

Articolo 26

(Potenziamento degli Uffici comunali e compensi incentivanti)

- 1 Al potenziamento dell'ufficio tributi comunale per la gestione dell'I.C.I. è destinata annualmente una somma pari a _____ 1 (uno)_____ punti percentuali del gettito dell'I.C.I. risultante dall'ultimo rendiconto della gestione approvato.
- 2 Al personale addetto all'ufficio tributi è destinata annualmente

Articolo 27

(Collegamenti informatici)

- 1 Ai fini del potenziamento dell'attività di accertamento, l'organizzazione del servizio tributi è ispirata ai seguenti principi:
 - a - potenziamento delle strutture informatiche;
 - b - interconnessione con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con le altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione;
- 2 Ai fini di cui al comma 1, è iscritto nel bilancio di previsione di ciascun anno uno stanziamento comunque non inferiore a £. 5.000.000 (cinque milioni).

CAPO XIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 28

Norme applicabili in vigenza del presente regolamento

- 1 Non trovano applicazione, per gli anni di vigenza del presente regolamento, le disposizioni di cui ai seguenti articoli del Decreto n. 504/92:
 - a - Art. 10, commi 4 e 5, primo periodo, relativi agli obblighi di presentazione della denuncia originaria di possesso di beni immobili, e successive di variazione;
 - b - Art 11, commi 1 e 2, relativi all'attività di controllo formale delle dichiarazioni dei contribuenti e liquidazione dell'imposta;
 - c - Art. 16, comma 1, in materia di indennità di esproprio e valore del bene dichiarato nella denuncia ai fini dell'I.C.I.

Articolo 29

(Suppressione dell'obbligo dei controlli formali)

1 A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è soppresso l'obbligo del controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati dai contribuenti per gli anni precedenti all'adozione del regolamento medesimo.

Articolo 30
(Entrata in vigore)

1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.